



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84
00147 Roma

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 5 marzo 2015
Prot. n. 0002583/U/24
Circolare n. 1116
Allegati: ==
E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni
di lavoro e dei rapporti industriali
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale della giustizia civile
Ufficio III
Reparto II Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: proroga termine svolgimento Formazione Continua Obbligatoria biennio 2013-2014.

A seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2015, del nuovo Regolamento sulla Formazione Continua Obbligatoria, sono pervenute a questo Consiglio numerose richieste da parte degli iscritti e dei Consigli Provinciali dell'Ordine mirate ad ottenere una breve proroga dei termini previsti dal previgente Regolamento relativi al conseguimento dei crediti formativi.

Tenuto conto che il predetto nuovo Regolamento dispone all'art. 3, comma 5, rubricato "Durata e obbligo formativo" che «ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi



sei mesi del biennio successivo», e che tali predette richieste sono finalizzate all'equiparazione delle condizioni normative vigenti di miglior favore rispetto a quelle in vigore nel biennio precedente.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella seduta consigliare del 27 febbraio u.s, in accoglimento alle citate richieste, ha deliberato quanto segue: è data facoltà ai Consulenti del Lavoro, che non abbiano completato la Formazione Continua Obbligatoria nel biennio 2013-2014, ma che abbiano conseguito almeno 16 crediti formativi per ogni anno di formazione e ai quali ne manchino non più di 9 complessivamente, di poter completare l'iter formativo entro il 30 giugno 2015, con l'obbligo di presentare al Consiglio Provinciale al cui Albo sono iscritti, entro il 15 luglio 2015, un'ulteriore dichiarazione relativa alla formazione svolta durante il periodo di proroga 1° gennaio 2015 – 30 giugno 2015.

E' confermato l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art 11, comma 1, del precedente Regolamento (entro il 28 febbraio 2015).

Resta inteso che il nuovo biennio formativo inizia regolarmente dal 1° gennaio 2015 e l'eventuale formazione svolta a completamento dei crediti previsti durante il periodo di proroga dei termini, non è valida per il biennio formativo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

Nel suddetto periodo non si applicano le sanzioni per la mancata formazione di cui all'art. 14 del precedente Regolamento.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/SG/vs